

STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI  
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

Spett. le EXA Group S.r.l.

Sede legale

Galatone (LE)

A mezzo posta elettronica

Bari 16.02.26

**Oggetto: utilità (recte: c.d. pubblica utilità) di una iniziativa imprenditoriale in materia di gestione dei rifiuti – rapporto con altri progetti o impianti già autorizzati o esistenti in un determinato ambito territoriale - prestazione di consulenza che importa informativa e studio particolare: redazione di parere legale reso in forma scritta.**

L'intestata società ha richiesto a questo Studio un parere sulla valenza di taluni aspetti e rilievi che sono emersi nell'ambito di un procedimento amministrativo pendente innanzi alla competente Provincia di Lecce.

Non si ripercorre, per brevità, l'excurus del procedimento e le relative questioni sottese – in gran parte di tipo tecnico più che giuridico – che si danno per note, e ci si sofferma pertanto esclusivamente su quanto richiesto nello specifico.

Nel corso del procedimento, per osservazione di A.r.p.a. Puglia, si è posta la questione della pubblica utilità del progetto sottoposto all'attenzione dell'Autorità competente.

Sostanzialmente l'Agenzia, che correttamente si limita ad una osservazione generale rispetto alla quale non ha specifica competenza nell'ambito del procedimento, assume che il servizio che l'impianto di EXA Group S.r.l. si propone di svolgere nel tempo – ovvero il deposito preliminare di taluni rifiuti – sia già assicurato da altri impianti autorizzati e presenti nel medesimo contesto territoriale in cui il progetto del proponente ricadrebbe.

1

STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI  
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

*Giova riprendere quanto espresso da A.R.P.A. nella nota del 18.12.25, secondo cui “....nel ribadire pertanto quanto già espresso nel parere Arpa Puglia prot. n. 85626/2024 in merito alla necessità del territorio subprovinciale di ospitare un ulteriore impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, si rimanda alla Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente in possesso di ogni informazione aggiornata sugli impianti di gestione rifiuti presenti nel territorio di riferimento, ogni valutazione definitiva in merito alla pubblica utilità dell'impianto proposto”.*

Invero, l'osservazione desta notevole perplessità.

In disparte la elementare circostanza che tale presunta “inutilità” non si traduce in alcuna conseguenza pratica negativa, sol che si consideri che se non vi fossero ulteriori rifiuti da stoccare – in quanto tale esigenza gestionale fosse già assicurata da altri impianti - quello di Exagroup resterebbe privo di rifiuti, con ciò non determinandosi alcun impatto ambientale, l'assunto di A.r.p.a. riflette la violazione di numerose norme del D. Lgs. 152/06 come di altre disposizioni imperative.

Nella valutazione dell'istanza e dello Studio non deve essere valutata l'utilità dell'iniziativa, bensì gli elementi indicati dall'art. 22 del Decreto in combinato disposto con l'allegato VII alla parte seconda dello stesso, ove non si rinviene la valutabilità della “utilità” del progetto.

Al contrario, la legge stabilisce che proprio la “pubblica utilità” del progetto consegua non già ad una preventiva e asettica valutazione dello stesso, bensì all'approvazione progettuale, come stabilito dall'art. 208 comma 6 del Decreto. Tanto significa che il legislatore ha condizionato l'approvazione del progetto alla valutazione dello stesso non già sulla base del parametro “l'attività è già svolta da altri o meno”, disponendo che la pubblica utilità consegua indefettibilmente all'approvazione progettuale, senza poter operare preventivi apprezzamenti che finirebbero per essere privi di significato (quando una attività è utile? Solo quando nessuno già la svolge? Quando viene svolta a costi e tariffe inferiori a quelle già praticate da altri? Quanto dovrebbe essere limitata la possibilità che taluno svolga una attività analoga a quella di altri per poterne far discendere l'utilità? In che modo la valutazione dell'utilità dovrebbe essere condotta, in riferimento alla convenienza tariffaria?). E' fin troppo facile evidenziare, inoltre, che se la predetta osservazione

avesse pregio si dovrebbe ritenere sempre da assentire ogni progetto di impianto di discarica o di incenerimento per il solo fatto che, come noto, gran parte dei rifiuti prodotti in Puglia trovano destinazione in impianti ubicati fuori Regione e all'estero.

E ancora, Arpa sembra voler valorizzare il principio di prossimità senza applicare quello di rango costituzionale della libera concorrenza (art. 41 Cost.), ritenuto prevalente dalla giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato 31 luglio 2023, n. 7412), secondo cui finanche nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla individuazione del gestore di rifiuti il principio della libera concorrenza prevale su quello di prossimità.

Numerose altre norme fondamentali verrebbero macroscopicamente violate:

l'art. 178 del Testo Unico Ambientale impone il rispetto del principio della concorrenza in materia di gestione di rifiuti;

l'art. 206 bis al comma 4 bis stabilisce che “Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato...” Con ciò enfatizzando la necessità di attuare il principio della libertà di concorrenza di rango costituzionale.

L'art. 217 stabilisce che in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggi “...sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, occorre prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza...”.

Alla medesima ratio si rifanno anche l'art. 219 bis e l'art. 221.

Le attività dei Consorzi dei produttori di rifiuti di cui agli artt. 221 e ss., finanche nella redazione dei rispettivi statuti, sono addirittura obbligati ad essere rispettosi del principio della concorrenza.

STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI  
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

Da ultimo occorre tenere in debito conto che non è possibile conoscere o prevedere le sorti di altre autorizzazioni in corso di validità, che ben potrebbero essere sospese, annullate, o revocate, né che alla scadenza non vengano rinnovate per scelta del gestore o per determinazione dell'Autorità competente, e se tanto dovesse avvenire ciò finirebbe per condizionare favorevolmente o meno le sorti di altri procedimenti (e tanto pur senza voler considerare eventuali accadimenti impeditivi della prosecuzione dell'attività per eventi accidentali o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

CONCLUSIONI

La locuzione “pubblica utilità”, per come esposta negli atti del procedimento in questione, non determina alcuna preclusione all'approvazione del progetto, e anzi neppure è legittimo procedere ad una sorta di valutazione preventiva della stessa durante l'istruttoria e nell'apprezzamento del progetto e della sottostante iniziativa imprenditoriale.

La circostanza che l'attività sia svolta da altri in qualsivoglia contesto territoriale è priva di giuridico pregio.

Nei termini su esposti è il presente parere.

Avv. Giampaolo Sechi